



Regolamento attività istituzionale

redatto ai sensi dell'art. 6 comma 3 dello Statuto

Approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 4 luglio 2018

INDICE

REGOLAMENTO ATTIVITA' ISTITUZIONALE

| | |
|---|----|
| Art. 1 (Ambito di applicazione) | 3 |
| TITOLO 1 | |
| • Art. 2 (Principi generali) | 3 |
| TITOLO 2 – Attività degli Organi | |
| • Art. 3 (Collaborazione) | 3 |
| • Art. 4 (Consiglio Generale) | 4 |
| • Art. 5 (Consiglio di Amministrazione) | 4 |
| TITOLO 3 – Strumenti di Programmazione | |
| • Art. 6 (Documento programmatico di previsione triennale) | 5 |
| • Art. 7 (Documento programmatico di previsione annuale) | 5 |
| TITOLO 4 – Destinatari e modalità di intervento | |
| • Art. 8 (Destinatari degli interventi) | 5 |
| • Art. 9 (Soggetti esclusi) | 6 |
| • Art. 10 (Impegni pluriennali) | 6 |
| • Art. 11 (Azioni informative per l'accesso agli interventi) | 6 |
| TITOLO 5 – Modalità Operative | |
| • Art. 12 (Progetti propri della Fondazione) | 7 |
| • Art. 13 (Progetti di terzi) | 7 |
| TITOLO 6 – Istruttoria, Criteri di Valutazione, Erogazione, Monitoraggio | |
| • Art. 14 (Attività istruttoria) | 7 |
| • Art. 15 (Criteri per la valutazione delle iniziative) | 8 |
| • Art. 16 (Modalità erogative) | 8 |
| • Art. 17 (Revoca dei contributi) | 9 |
| • Art. 18 (Monitoraggio e valutazione risultati) | 10 |
| TITOLO 7 – Pubblicità della documentazione istituzionale e norma transitoria | |
| • Art. 19 (Trasparenza) | 10 |

Art. 1

(Ambito di applicazione)

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 5 comma 11 dello Statuto della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila, di seguito indicata come "Fondazione", disciplina l'esercizio dell'attività istituzionale della Fondazione, stabilisce i criteri e le modalità con i quali la stessa attua gli scopi statutari e persegue la trasparenza dell'attività e l'efficacia degli interventi, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni, approvata il 4 aprile 2012, dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (Acri) e nel Protocollo di Intesa sottoscritto dall'Acri, in rappresentanza delle fondazioni associate, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015.

TITOLO I

Art. 2

(Principi generali)

- 1) La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico nell'ambito dei settori di intervento periodicamente individuati dall'Organo di indirizzo nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed economica delle iniziative.
- 2) La Fondazione opera secondo criteri di economicità e di programmazione annuale e pluriennale nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà.
- 3) Al fine di preservare il patrimonio anche nell'interesse delle generazioni future, la Fondazione opera affinché i flussi annui di spesa totale, comprensivi di erogazioni e di spese di funzionamento, siano coerenti con i flussi reddituali generali dall'investimento del patrimonio, in relazione alle scelte strategiche di investimento definite dall'Organo di indirizzo.
- 4) Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative la Fondazione persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo e di realizzare un'equilibrata destinazione delle risorse.
- 5) La Fondazione persegue le proprie finalità istituzionali attraverso:
 - a) l'attuazione di iniziative e di progetti propri, anche mediante l'esercizio diretto e/o indiretto di imprese strumentali;
 - b) l'erogazione di contributi per progetti o iniziative di terzi nei settori prescelti, destinati a produrre risultati socialmente rilevanti in un arco temporale determinato;
 - c) altre modalità ritenute idonee in funzione degli specifici obiettivi perseguiti.
- 6) La Fondazione svolge la sua attività con prevalenza nel territorio della provincia dell'Aquila.

TITOLO II

Attività degli Organi

Art. 3

(Collaborazione)

- 1) Gli Organi statutari cooperano tra loro in un rapporto di leale e reciproca collaborazione, al fine di perseguire in maniera ottimale le finalità statutarie, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità, senza ingerenze o sovrapposizioni di attribuzioni.

Art. 4
(Consiglio Generale)

- 1) Il Consiglio Generale, organo di indirizzo della Fondazione, è responsabile della definizione delle strategie di perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione.
- 2) Nel rispetto delle attribuzioni e delle modalità operative stabilite dallo statuto e dal presente Regolamento, scopo primario dell'attività del Consiglio Generale è la determinazione degli obiettivi, dei programmi e delle priorità della Fondazione, nonché la verifica dei risultati.
- 3) A tale fine il Consiglio Generale:
 - a) determina i programmi pluriennali, eventualmente su proposta non vincolante del Consiglio di Amministrazione, individuando l'ambito temporale di attività, i settori di intervento, scelti fra quelli di cui al precedente art. 2, comma 1, le aree territoriali, le relative risorse disponibili;
 - b) approva entro il mese di ottobre di ciascun anno, sentita l'Assemblea dei Soci, il documento programmatico previsionale annuale (DPP annuale) predisposto dal Consiglio di Amministrazione, avente per oggetto le linee di intervento previste per l'esercizio successivo; in particolare esso stabilisce l'ammontare complessivo delle risorse da impiegare per le finalità istituzionali e la suddivisione tra i settori di intervento; di tale documento viene data diffusione attraverso la sua pubblicizzazione nelle forme ritenute più opportune;
 - c) approva, sentita l'Assemblea dei Soci, il documento programmatico previsionale triennale (DPP triennale) entro il mese di ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento;
 - d) decide, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'istituzione di imprese strumentali per i diversi settori di intervento di cui all'art. 2, comma 1, del presente Regolamento;
 - e) approva, sentita l'Assemblea dei Soci, il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5
(Consiglio di Amministrazione)

- 1) Il Consiglio di Amministrazione è l'organo responsabile della gestione del patrimonio e delle attività in genere della Fondazione nei limiti determinati dallo Statuto e dagli obiettivi contenuti nei programmi pluriennali e nei documenti programmatici previsionali annuali. In particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale, il Consiglio di Amministrazione:
 - a) esprime proposte al Consiglio Generale sui programmi pluriennali;
 - b) predispone il documento programmatico previsionale annuale (DPP annuale) entro il mese di settembre di ciascun anno e lo sottopone, sentita l'Assemblea dei Soci, al Consiglio Generale per la sua approvazione;
 - c) predispone il documento programmatico previsionale triennale (DPP triennale) entro il mese di settembre dell'anno precedente al periodo di riferimento e lo sottopone, sentita l'Assemblea dei Soci, al Consiglio Generale per la sua approvazione;
 - d) predispone, nei termini statutari il bilancio di esercizio e lo sottopone, sentita l'Assemblea dei Soci, al Consiglio Generale per l'approvazione;

- e) può istituire commissioni consultive o di studio, temporanee o permanenti, di cui possono far parte anche soggetti esterni agli organi della Fondazione, determinandone le attribuzioni, le modalità di funzionamento e le eventuali indennità riferite ai loro componenti.

TITOLO III **Strumenti di programmazione**

Art. 6

(Documento programmatico Previsionale triennale)

- 1) Il documento programmatico previsionale triennale (DPP triennale) - di cui all'articolo 24 lett. h), dello Statuto - contiene le linee strategiche e gli obiettivi che la Fondazione intende perseguire nel periodo di riferimento, che generalmente corrisponde a tre esercizi.
- 2) Il piano pluriennale viene approvato dal Consiglio Generale entro il mese di ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento, sentita l'Assemblea dei Soci.
- 3) Nel piano pluriennale sono indicati i settori rilevanti, nonché gli altri settori di intervento nell'ambito di quelli ammessi, nei quali la Fondazione svolgerà la propria attività in conformità alle previsioni dello Statuto e del presente Regolamento.
- 4) Ai fini della predisposizione delle linee di programmazione, la Fondazione, secondo le modalità ritenute di volta in volta più adeguate, può procedere, anche mediante studi e indagini, a definire le effettive esigenze del territorio secondo un percorso di approfondimento volto a coinvolgere la comunità di riferimento.

Art. 7

(Documento programmatico previsionale annuale)

- 1) Il documento programmatico previsionale annuale (DPP annuale) contiene lo schema di previsione delle risorse disponibili, la ripartizione delle stesse per settore, le linee generali e gli indirizzi, nell'ambito delle previsioni del piano pluriennale.
- 2) Il documento programmatico previsionale annuale viene approvato dal Consiglio Generale entro il mese di ottobre dell'anno precedente quello di riferimento.
- 3) In occasione della approvazione del documento programmatico previsionale annuale, il Consiglio Generale può procedere all'aggiornamento delle previsioni del piano pluriennale e alle eventuali modifiche necessarie, dandone adeguata motivazione.
- 4) Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'attività erogativa, secondo le indicazioni del documento programmatico previsionale annuale e del piano pluriennale, individuando e definendo le modalità operative ritenute più adeguate alla realizzazione degli indirizzi (bando, presentazione domande, progetti propri, ecc.), rese pubbliche sul sito internet della Fondazione al fine di assicurarne la più ampia diffusione.

TITOLO IV **Destinatari e modalità e di intervento**

Art. 8

(Destinatari degli interventi)

- 1) Possono beneficiare degli interventi della Fondazione:

- a) i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, nonché le imprese strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
- b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381;
- c) le imprese sociali di cui al d.lgs. 24 marzo 2006 n.155;
- d) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
- e) altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, che perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione, per iniziative o progetti riconducibili ad uno dei settori di intervento.

- 2) Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire, nell'ambito di specifici bandi, criteri più restrittivi per l'individuazione dei destinatari degli interventi, al fine di conseguire in modo più efficace gli obiettivi dell'avviso stesso.

Art. 9 (Soggetti esclusi)

- 1) Sono escluse dagli interventi della Fondazione le richieste:
 - a) di natura commerciale, lucrativa e che producano una distribuzione di profitti;
 - b) provenienti da imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese strumentali e dei soggetti di cui alle lettere b), c) , d) ed e) del precedente art. 8;
 - c) provenienti da partiti e movimenti politici, da organizzazioni sindacali o di patronato e di categoria e da persone fisiche;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione potrà individuare, nell'ambito di specifici bandi, eventuali ulteriori cause di esclusione delle richieste, al fine di accrescere l'efficacia degli interventi.

Art. 10 (Impegni pluriennali)

- 1) Di norma la Fondazione non assume impegni pluriennali al di fuori di quelli riferiti a progettualità preliminarmente approvate dall'Organo di Indirizzo, sentito il Consiglio di Amministrazione, comunque da realizzare nell'arco di un triennio, che non ne pregiudichino la stabilità patrimoniale coerentemente con le previsioni erogative per il medesimo periodo.
- 2) L'erogazione delle *tranches* annuali successive alla prima è effettuata sulla base degli stati di avanzamento del progetto, positivamente valutati dietro presentazione di relazioni documentate.

Art. 11 (Azioni informative per l'accesso agli interventi)

- 1) Il Consiglio di Amministrazione predispose azioni volte a rendere note le iniziative assunte conformemente agli strumenti di programmazione della Fondazione, con riferimento ai requisiti, alle modalità e i termini per usufruire degli interventi.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione provvede a pubblicizzare le proprie iniziative anche in maniera differenziata in base alla rilevanza degli interventi, mediante avvisi, comunicati, bandi generali o specifici, redatti in modo da garantire la trasparenza delle condizioni di accesso.

TITOLO V
Modalità operative

Art. 12

(Progetti propri della Fondazione)

- 1) Per le iniziative proprie la Fondazione predispone documenti di progettazione ed eventuali studi di fattibilità indicanti gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il loro ruolo, i tempi di realizzazione, le risorse economiche ad esse destinate.
- 2) La Fondazione può inoltre prevedere erogazioni di “sostegno istituzionale”, allo scopo di supportare un numero limitato di istituzioni, che si distinguono per livello qualitativo degli interventi, per iniziative rilevanti nei campi di attività della Fondazione stessa.

Art. 13

(Progetti di terzi)

- 1) Nella definizione del documento programmatico previsionale annuale il Generale individua e disciplina gli strumenti attraverso i quali i soggetti terzi possono proporre iniziative e progetti alla Fondazione per il relativo sostegno finanziario, garantendo la parità di accesso nel rispetto delle norme statutarie, del presente Regolamento e dei principi di programmazione definiti.
- 2) Tutte le richieste di intervento da parte di terzi devono essere presentate su apposita modulistica, disponibile presso la sede nonché sul sito Internet della Fondazione e sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente.
- 3) Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere ulteriori informazioni e documentazione che si rendessero necessari per la puntuale valutazione del progetto e della qualità del proponente.

TITOLO VI

Istruttoria, criteri di valutazione, erogazione, monitoraggio

Art. 14

(Attività Istruttoria)

- 1) L'attività istruttoria inizia con la verifica ad opera della Segreteria degli aspetti formali e degli elementi di rispondenza tra richiesta e previsione statutaria e regolamentare, nonché dei programmi, annuali e pluriennali, adottati dalla Fondazione ai fini della valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Ai fini della valutazione delle domande presentate a valere di specifici bandi può essere istituita una “Commissione per le erogazioni” che elabora una proposta al Consiglio di Amministrazione.
- 2) La Commissione per le erogazioni è composta, di volta in volta, dal Presidente della Fondazione o da un suo delegato e da almeno due membri del Consiglio di Amministrazione e, quando necessario, da esperti esterni; essa è assistita dal Segretario Generale.
- 3) In presenza di progetti connotati da un elevato grado di specializzazione non reperibile all'interno della Commissione per le erogazioni il Consiglio di Amministrazione può costituire uno specifico organo consultivo composto da esperti interni o esterni, dotati di provata professionalità nei settori di competenza, per la definizione e la valutazione dei progetti stessi.
- 4) In ogni caso, nello svolgimento dell'attività istruttoria gli Uffici della Fondazione e gli Organi interni preposti all'esame si attengono alla valutazione obiettiva del progetto, avendo come unico scopo il miglior perseguimento dei fini statuari e dei programmi annuali e pluriennali da realizzare.

5) A tale scopo essi elaborano un'analisi quanto più possibile rigorosa degli effetti che il progetto è suscettibile di determinare in relazione ai costi, diretti ed indiretti, che la sua realizzazione comporta.

6) Nell'acquisizione e nel trattamento dei dati relativi ai richiedenti la Fondazione opera nel pieno rispetto della legislazione in materia di tutela della riservatezza dei dati personali.

Art. 15

(Criteri per la valutazione delle iniziative)

1) La Fondazione prende in considerazione iniziative specifiche per le quali sia possibile individuare con precisione il contenuto ed i soggetti coinvolti, i beneficiari e gli obiettivi che si intendono raggiungere, nonché le risorse disponibili ed i tempi necessari per la loro realizzazione. Le domande di intervento vanno presentate in forma scritta tramite servizio postale o consegna diretta alla Segreteria della Fondazione, secondo una modulistica predeterminata che, in ogni caso, dovrà contenere le seguenti indicazioni: la precisa identificazione del soggetto richiedente, del suo legale rappresentante e delle persone che in concreto si occuperanno dell'iniziativa, il piano finanziario generale dell'iniziativa, il tipo di intervento richiesto alla Fondazione, il relativo costo ed i tempi di realizzazione, le risorse proprie direttamente investite, le eventuali altre fonti di finanziamento che concorreranno a sostenere le spese necessarie alla completa realizzazione del progetto nonché una dettagliata indicazione dei benefici per la popolazione e per il territorio interessati dall'iniziativa.

2) Nel bando per progetti di terzi potrà essere richiesta, qualora ritenuta necessaria a seconda della tipologia di bando, la seguente documentazione:

- a) atto costitutivo (eccezion fatta per gli Enti Pubblici ed ecclesiastici);
- b) statuto vigente (eccezion fatta per gli Enti Pubblici ed ecclesiastici);
- c) copia del Bilancio di esercizio o del rendiconto economico-finanziario dell'ultimo biennio (eccezion fatta per gli Enti Pubblici ed ecclesiastici);
- d) deliberazione, nel caso dei Richiedenti a struttura associativa, del competente Organo Collegiale che attesti l'approvazione del progetto e contenga altresì espresso impegno ad assumere gli eventuali oneri di competenza del proponente;
- e) eventuale documentazione autorizzativa da parte delle competenti autorità.

In relazione a quanto sopra la Commissione consultiva, se istituita, ovvero il Consiglio di Amministrazione terrà in debito conto:

- a) della coerenza interna del progetto, avuto riguardo ai mezzi utilizzati in relazione agli obiettivi perseguiti;
- b) dell'esperienza maturata dal soggetto richiedente nello stesso settore di attività e nella realizzazione di progetti analoghi;
- c) dell'esistenza di altri soggetti che finanziano il medesimo progetto e della consistenza di tali finanziamenti;
- d) del grado di incidenza sul territorio di tradizionale operatività della Fondazione;
- e) delle eventuali positive ricadute in termini occupazionali o di sviluppo economico.

Art. 16

(Modalità erogative)

- 1) L'erogazione delle risorse deliberate per l'intervento è effettuata sulla base di documentazione comprovante le spese complessivamente sostenute; sono ammessi pagamenti per stati di avanzamento dei lavori, anche sulla base di documentazione comprovante gli impegni di spesa assunti dal richiedente stesso, comunque in misura non superiore al 70% del contributo deliberato.
- 2) In ogni caso a conclusione dell'iniziativa e prima del pagamento dell'ultima tranche, sarà necessario produrre una dettagliata relazione delle attività svolte corredata dal bilancio consuntivo dell'attività finanziata.
- 3) La Fondazione ha facoltà di chiedere documenti e dichiarazioni ad integrazione. Ad eccezione dei contributi di limitata entità, così come determinato dal Consiglio di Amministrazione, ove il rendiconto esponga spese inferiori a quelle inizialmente previste il contributo stesso è liquidato sulla base della proporzione tra contributo inizialmente concesso e spese inizialmente previste, mantenendo invariato il rapporto di compartecipazione alle spese di progetto.
- 4) Nel caso in cui gli acconti già erogati risultino in parte non spettanti la Fondazione promuoverà il recupero a carico del rappresentante legale o del responsabile dell'organismo richiedente.
- 5) La reiterazione degli interventi a favore di uno stesso beneficiario per iniziative diverse o per la stessa iniziativa, non può essere considerata consuetudinaria e non legittima alcun affidamento o aspettativa del beneficiario alla sua continuazione.
- 6) Le determinazioni sulle richieste di erogazione sono pubblicate sul sito internet della Fondazione.
- 7) Alla comunicazione della determinazione positiva è allegata, di regola, una modulistica concernente:
 - a) la dichiarazione di accettazione del contributo e la specificazione delle successive modalità di rendicontazione e di erogazione;
 - b) l'informativa in materia di privacy (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016 "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali") e il modulo di consenso;
- 8) Nel caso di determinazione negativa sarà sempre possibile reiterare la richiesta a seguito di un nuovo avviso della Fondazione.

Art. 17

(Revoca dei contributi)

- 1) Il soggetto beneficiario decade dal diritto di utilizzare il contributo assegnato dalla Fondazione qualora il progetto non sia avviato e concluso nei termini indicati dalla Fondazione al momento della formalizzazione della concessione del contributo stesso, salvo giustificato motivo che la Fondazione dovrà valutare.
- 2) Ad eccezione dei casi in cui sia stato indicato dalla Fondazione un termine specifico per la conclusione del progetto, il beneficiario decade comunque d'ufficio dal diritto di utilizzare il contributo se il progetto stesso non si è concluso e non è stata presentata alla Fondazione la relativa documentazione di rendicontazione per l'effettiva liquidazione dell'importo entro il termine di diciotto mesi dalla data della formalizzazione del contributo stesso, senza bisogno di ulteriori comunicazioni.

3) La Fondazione può revocare il contributo qualora:

- a) siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto o del sostegno;
- b) sia accertato, all'esito della verifica della rendicontazione, l'uso non corretto dei fondi erogati; in questo caso la Fondazione potrà in qualsiasi momento disporre l'interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate;
- c) il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto ovvero alle eventuali indicazioni della Fondazione per la sua realizzazione;
- d) il soggetto beneficiario non abbia concertato con la Fondazione le attività di comunicazione relative al progetto.

Art. 18

(Monitoraggio e valutazione risultati)

1) Il Consiglio di Amministrazione adotta le opportune procedure di verifica:

- a) lo stato di avanzamento dei progetti finanziati, mediante relazioni periodiche acquisite e attività di monitoraggio delle fasi operative;
- b) il rendiconto finale, in relazione alla coerenza fra il preventivo e la relazione di attuazione del progetto;
- c) la coerente utilizzazione delle strutture, opere o apparecchiature sovvenzionate;
- d) i risultati conseguiti, in relazione alle finalità programmatiche definite, e ne valuta l'impatto in termini di benefici prodotti per la collettività, tenuto conto della rilevanza del progetto.

TITOLO VII

Pubblicità della documentazione istituzionale e norma transitoria

Art. 19

(Trasparenza)

- 1) La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet in modo chiaro, completo e facilmente accessibile le informazioni relative alla propria attività istituzionale.
- 2) Sono resi pubblici sul sito internet della Fondazione almeno i seguenti documenti: statuto, regolamenti, bilanci, documenti programmatici previsionali, informazioni concernenti appalti affidati di importo superiore a 50.000 euro, bandi per le erogazioni.
- 3) Sul sito internet vengono altresì indicate le procedure attraverso le quali i terzi possono avanzare richieste di sostegno finanziario indicando le condizioni di accesso, i criteri di selezione e il processo attraverso cui ha luogo la selezione delle iniziative proposte, nonché gli esiti delle stesse. Il bando costituisce la modalità operativa privilegiata per selezionare le erogazioni da deliberare.
- 4) Nei bandi sono indicati: gli obiettivi perseguiti, le condizioni di accesso, i criteri di selezione, gli indicatori di efficacia delle proposte
- 5) Previa definizione di apposita procedura, sono inoltre pubblicati sul sito internet i risultati della valutazione effettuata dalla Fondazione ex post in merito all'esito delle varie iniziative finanziate, ai relativi costi e agli obiettivi sociali raggiunti ove misurabili, tenuto anche conto per quanto possibile degli eventuali indicatori di efficacia preventivamente determinati sulla base di una attenta valutazione del rapporto costi/risultati.